



CITTA' DI PADULA

**Provincia di Salerno**

Largo Municipio,1 - 84034 Padula (SA)

e mail: [ufficio.tecnico.rosalba@comune.padula.sa.it](mailto:ufficio.tecnico.rosalba@comune.padula.sa.it) pec: [ufficiotecnico.padula@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.padula@asmepec.it)  
url: <http://www.comune.padula.sa.it> Tel.: 0975778725/30 - Fax: 097577553

## CAPITOLATO TECNICO

**relativo alla CONCESSIONE del parcheggio comunale "S. Lorenzo" a pagamento e senza custodia, degli annessi bagni pubblici e delle aree verdi attigue.**

CIG: \_\_\_\_\_

### **Art. 1 -Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei servizi:

- gestione del parcheggio a pagamento "San Lorenzo" in località Fusara;
- manutenzione delle aree a verde attigue (viale Certosa dall'incrocio con via Fusara e l'ingresso della Certosa e zona antistante l'ingresso della Certosa);
- eventuali servizi offerti in sede di gara.

Il servizio parcheggio veicoli deve essere garantito tutti i giorni dell'anno con ampia facoltà di gestione dello stesso da parte del Concessionario.

### **Art. 2 -Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in 3 anni: il servizio avrà decorrenza dalla data dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, allo scadere della concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, il soggetto affidatario dovrà garantire, su richiesta dell'amministrazione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio del servizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre 4 mesi dalla scadenza.

### **Art. 3-Canone di concessione**

Il concessionario per il periodo di utilizzo delle aree dovrà provvedere al pagamento del canone oggetto di aggiudicazione a rate quadrimestrali anticipate tramite bonifico da conto dedicato.

Il canone non potrà essere ridotto qualora il concessionario intenda rinunciare anticipatamente alla gestione dell'area concessa.

Il mancato ritardato pagamento anche di una sola rata potrà determinare la decadenza della presente concessione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione.

### **Art. 4 - Diritti Del Concessionario**

Per tutta la durata della presente concessione il concessionario ha diritto ad utilizzare, in via esclusiva, le aree oggetto della presente concessione per la gestione del servizio parcheggio veicoli nei termini di cui al precedente articolo 1.

### **Art. 5 - Obblighi Del Concessionario**

Il concessionario assume per tutta la durata della presente concessione i seguenti obblighi:

- manutenzione ordinaria e pulizia di tutte le aree oggetto di concessione;
- realizzazione/rifacimento segnaletica verticale ed orizzontale nelle aree medesime, se

occorrente, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale; detta segnaletica, alla scadenza del contratto, resterà di proprietà del Comune di Padula, senza diritto del concessionario ad indennizzo di sorta;

- stipula di polizza di responsabilità civile terzi per eventuali danni arrecati a persone e/o a veicoli e/o furti agli stessi lasciati in custodia al concessionario medesimo nelle aree concesse, esonerando il Comune di Padula da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo; la polizza dovrà essere presentata all'ufficio contratti anteriormente alla stipula del contratto;
- espletamento del servizio parcheggio veicoli con applicazione delle tariffe di seguito riportate:

Motocicli e motociclette	€ 4,00;
Autovetture	€ 4,00;
Autocaravan e camper	€ 5,00;
Automezzi di portata > 35 q.li e autobus	€ 10,00;

con rilascio di apposita ricevuta fiscale ai sensi della vigente normativa in materia; le tariffe devono essere rese pubbliche all'utenza in modo visibile e con apposita cartellonistica;

- espletamento del servizio parcheggio veicoli nel pieno rispetto della normativa di sicurezza con mezzi e personale proprio da assicurare e retribuire ai sensi di legge;
- assunzione di ogni responsabilità in ordine agli infortuni del personale impiegato e per danni a chiunque arrecati in via sia diretta che indiretta nell'espletamento del servizio, incluso il Comune di Padula;
- munire il personale impegnato di apposita divisa da lavoro secondo caratteristiche a concordarsi con l'Amministrazione Comunale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il personale dovrà comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità nei confronti degli utenti e del Comune concessionario;
- esecuzione puntuale degli interventi ulteriori specificati in sede di offerta tecnica.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni in cui le ha ricevute. In caso di accertata loro manomissione si procederà all'effettuazione dei lavori con addebito delle spese al concessionario stesso.

#### **Art. 6 -Responsabilità del Concessionario**

##### **a) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza, evacuazione e pronto soccorso**

Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e della legge regionale n. 38/2007 e delle loro successive modifiche e integrazioni. Il Comune, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di risolvere la concessione o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Durante il periodo della concessione il concessionario dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria dandone comunicazione tempestiva al Comune.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità competenti.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

##### **b) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro**

Il concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, ecc.) che extracontrattuale (danni a terzi ecc.).

Il concessionario risponde direttamente verso il Comune, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale alle dipendenze del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

Il concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

#### **c) Obblighi contributivi**

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente del concessionario sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

#### **d) Altre responsabilità e obblighi**

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza contenuti nel D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario, ricorrendone i presupposti, è tenuto alla tenuta dei registri di manutenzione delle attrezzature, con assunzione delle relative responsabilità.

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, all'atto della stipulazione del contratto di concessione il concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, cauzione definitiva onnicomprensiva, comprendente la cauzione per la gestione del servizio di parcheggio e di quanto offerto in sede di gara e la cauzione per la realizzazione a regola d'arte degli impianti di gestione e controllo dei parcheggi, quest'ultima svincolabile dopo la certificazione di regolare esecuzione da prestarsi nella misura del 20% del canone contrattuale complessivo, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio.

La cauzione dovrà essere reintegrata nei casi in cui il l'Amministrazione comunale operi su di essa dei prelevamenti. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà completamente svincolata dopo la scadenza della concessione, previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

La cauzione dovrà garantire anche per inadempimenti contrattuali derivanti da imprese affidatarie di lavori o servizi attribuiti dal concessionario nell'ambito dell'esercizio della concessione.

#### **Art. 8 - Altre garanzie e assicurazioni**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale per tutti i rischi che, a qualunque titolo, derivassero dalla concessione, garantendo le coperture assicurative previste dalla legge relativamente a:

a) i danni alle aree, alle attrezzature ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione;

b) la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni; nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Sorrento nella sua qualità di committente

Allo scopo il concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizze assicurative a copertura dei suddetti rischi.

#### **Art. 9 -Penalità e sanzioni**

Il Comune di Padula si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento, anche senza preavviso controlli e opzioni a mezzo di personale a ciò incaricato in merito al rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Qualora siano accertate inadempienze di uno o più obblighi di cui al presente capitolato da parte del concessionario il Comune potrà applicare, previa contestazione scritta allo stesso, una penale da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ciascuna inadempienza, anche tramite prelievo automatico dal deposito cauzionale. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione al concessionario a mezzo pec, con facoltà per quest'ultimo di presentare controdeduzioni entro e non oltre le 48 ore successive.

Resta in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno e delle spese che il Comune dovesse sostenere per effetto delle inadempienze del concessionario come sopra indicato.

#### **Art. 10 -Clausola risolutiva e revoca o sospensione della concessione**

Il Comune, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- in caso di mancato pagamento del canone nei termini stabiliti
- Per il sopravvenire in capo al concessionario di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno anche di una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/16;
- Qualora il concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi, ovvero eserciti solo una parte dei servizi oggetto della presente convenzione;
- Qualora il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione del servizio;
- Per applicazione di tariffe superiori a quelle massime stabilite;
- Per chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo ovvero uso, anche solo di una parte, difforme da quello prescritto;
- Per accertate gravi inadempienze relativamente alle attività previste nelle clausole e condizioni della concessione;
- Qualora il concessionario ponga in essere frodi verso il Comune, non reintegri o non adegui il deposito cauzionale, sia cancellato dall'Albo Regionale delle Cooperative se cooperativa sociale e/o dal Registro delle Imprese, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti previdenziali obbligatori per legge;
- Qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
- In caso di abbandono del servizio pubblico;
- Per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- Qualora il numero complessivo delle penali risulti maggiore a 5 in un anno o nei casi di particolare gravità è comunque facoltà del Comune procedere alla risoluzione in danno del concessionario;

- In caso di risoluzione per uno dei casi di cui all'articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo del soggetto aggiudicatario, sorge in capo al Comune il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario.

- la concessione, in qualsiasi momento, potrà essere, in tutto o in parte, revocata o temporaneamente sospesa per motivi di ordine pubblico senza diritto per il concessionario ad indennizzo o risarcimento del danno;

In tal caso il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone fino all'ultimo giorno di utilizzo effettivo dell'area.

A quest'ultimo sono addebitate le spese che il Comune dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dalla concessione risolta.

L'esecuzione in danno di cui sopra non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali di legge. Il Comune in caso di risoluzione si riserva di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dalla interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto. È fatta salva la facoltà del Comune di avviare la procedura di risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato espletamento o non conforme della concessione.

### **Art. 11 - Spese**

Tutte le spese della concessione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

### **Art. 12 -Controversie**

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Lagonegro. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Campania.

### **Art. 13 -Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nei suoi allegati si rinvia a quanto disposto dalla Parte III – Contratti di concessione – (articoli 164 e ss.) del D.Lgs. 50/2016.